



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 146 del 27/05/2025

Treviso, 27/05/2025

Oggetto: CESCO ITALO STORIA E VINI SRL - PIAZZA DEI CADUTI 3 - ORMELLE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 59/2013, D.LGS. 152/2006 .

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 02/09/2024 per il tramite del SUAP del Comune di Ormelle, con cui la ditta Cescon Italo Storia e Vini Srl (P.IVA 03746340268), con sede legale e operativa in Piazza dei Caduti n. 3 a Ormelle, chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per:

- la realizzazione e l'esercizio di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali provenienti dalle attività di cantina;
- lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal suddetto impianto di depurazione, con recapito nel canale Bidoggia;
- l'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui alla comunicazione preventiva resa ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/1985, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di depurazione e che questa costituisce anche autorizzazione allo scarico;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso dell'incontro istruttorio tenutosi presso la sede della Provincia di Treviso in data 17/10/2024;

RICHIAMATA la richiesta di integrazioni prot. n. 62856 del 05/11/2024;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 27/11/2024, prot. prov. n. 67301, e in data 02/12/2024, prot. prov. n. 68088;

RILEVATO che con la suddetta documentazione non sono stati trasmessi tutti gli elementi richiesti con la nota prot. n. 62856/2024;

RICHIAMATA la nota prot. n. 13649 del 11/03/2025, con cui è stata convocata, ai sensi dell'art. 14 ter





della L. n. 241/1990, la conferenza di servizi in modalità sincrona, finalizzata ad acquisire i necessari elementi tecnici relativi alla capacità depurativa dell'impianto in progetto;

CONSIDERATO che durante tale conferenza, svoltasi in data 20/03/2025, è emersa la necessità di ottenere ulteriori chiarimenti in merito al dimensionamento dell'impianto e all'efficienza depurativa dei vari comparti;

VISTA la documentazione trasmessa in merito a quanto sopra, con la nota pervenuta in data 25/03/2025, prot. prov. n. 16568;

VISTA la nota tecnica datata 16/05/2025, prot. n. 44465 (prot. prov. n. 27223), con cui ARPAV si esprime in merito al progetto in parola;

RITENUTO di imporre, anche sulla base di quanto evidenziato da ARPAV con la nota succitata, le seguenti prescrizioni:

- esecuzione di controlli conoscitivi sulle acque in ingresso all'impianto e all'interno del filtro percolatore al fine di valutarne l'efficienza depurativa;
- installazione di un sistema di allarme sul sensore di torbidità presente nelle ultime vasche, al fine di mantenere controllato il livello dei fanghi presenti nelle varie sezioni dell'impianto;

VISTA la documentazione relativa all'utilizzo delle superfici scoperte annesse allo stabilimento, alla loro estensione e alla modalità di gestione delle acque meteoriche;

RITENUTO che la ditta, stante la suddetta documentazione, non sia soggetta alle prescrizioni dell'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

PRESO ATTO dell'autorizzazione idraulica allo scarico nel canale demaniale Bidoggia di acque reflue depurate, rilasciata alla ditta dal Consorzio di Bonifica Piave, prot. n. 1450 del 21/01/2025;

VISTA la comunicazione semplificata per la produzione e/o utilizzazione agronomica di acque reflue n. 616111 datata 08/10/2020, pervenuta il 10/10/2020 con prot. n. 54478 del 12/10/2020, ai sensi della D.G.R.V. 813/2021;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

DATO ATTO dell'assolvimento delle spese istruttorie ai sensi del D.P.P. n. 216 del 04/12/2023;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta Cescon Italo Storia e Vini Srl nell'impianto sito in Piazza dei Caduti, 3 a Ormelle, relativamente:





- all'approvazione, ai sensi della L.R. 33/1985, del progetto di realizzazione dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali provenienti dalle attività di cantina;
- allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal suddetto impianto di depurazione, con recapito nel canale Bidoggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II;
- all'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui alla comunicazione preventiva resa ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 2 - L'avvio dell'impianto di depurazione è subordinato alla presentazione alla Provincia del certificato di regolare esecuzione dell'opera, firmato dal Direttore dei lavori, unitamente all'attestazione dell'inserimento di un sistema di allarme sul sensore di torbidità presente nelle ultime vasche dell'impianto stesso.

ART. 3 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definiti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - La ditta deve effettuare, per un periodo di due anni con frequenza semestrale, controlli conoscitivi mediante campionamento istantaneo dei parametri: solidi sospesi totali, BOD₅, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso e fosforo totale, da effettuarsi nelle acque in ingresso all'impianto e all'interno del filtro percolatore aerobico, contestualmente ai campionamenti effettuati allo scarico. Gli esiti di tali misurazioni devono essere prontamente trasmessi a questa Amministrazione e ad ARPAV.

ART. 5 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 6 - L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 59/2013. È fatto salvo l'obbligo di procedere al rinnovo della Comunicazione Agronomica, la cui validità è di cinque anni dalla data della sua presentazione ai sensi dell'art. 24 della D.G.R.V. 813/2021, ferma restando, inoltre, la necessità di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alla stessa.

ART. 7 - La presente autorizzazione è adottata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nel nulla osta idraulico allo scarico rilasciato dall'Ente gestore del corpo ricettore dello scarico.

ART. 8 - Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Ormelle perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va pubblicato all'Albo della Provincia e del Comune.

ART. 9 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di





60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

